



Prefettura dell'Aquila – Ufficio Territoriale del Governo

RELAZIONE IN MERITO AL RICORSO PRESENTATO DALL'ING. NUSCA CONTRO IL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO PER L'ANNULLAMENTO INTEGRALE DEI RISULTATI ELETTORALI E DELLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI PER LE ELEZIONI COMUNALI DELL'11 GIUGNO 2017

PREMESSA:

Prima di entrare nel merito del ricorso si deve rimarcare che il ricorrente alla pagina 2 del ricorso formula considerazioni relativamente al fenomeno della “scheda ballerina”, basandosi su di una presunzione che si ritiene non abbia fondamento, come evidenziato al punto 1 – n. 1.

Al fine di agevolare la lettura della relazione, questo ufficio ha ritenuto di rispondere seguendo puntualmente l'ordine dell'esposizione del ricorrente.

PUNTO I

SEZIONE N. 1

1 - il ricorrente segnala la differenza di 4 schede tra il numero di 1290 schede riportato nel verbale di consegna e il numero di 1286 schede risultante dal conteggio effettuato dal seggio.

Tale differenza si spiega facilmente risalendo al “modus operandi” per la stampa e la piegatura delle schede: nella tipografia, una volta stampate e tagliate, le schede vengono piegate e “fascettate” automaticamente in mazzette da 50 da una macchina piegatrice, e successivamente incassate secondo il piano di riparto predisposto dall'Ufficio Elettorale della Prefettura, con un'etichetta recante l'indicazione del **numero** di schede. Il Comune riporta tale numero sul modello di consegna al seggio **senza che peraltro il Comune stesso possa operare alcuna verifica in quanto i pacchi sono sigillati all'origine al momento dell'impacchettamento**. E' facile ed è già successo che, per una grammatura irregolare o un difetto della carta (si ricorda che le schede sono stampate su carta riciclata fornita dal Poligrafico, che può presentare discontinuità nella grammatura e nell'aspetto) qualche mazzetta possa contenere uno o due schede in più o in meno pertanto la differenza di 4 schede è del tutto spiegabile (**ALL 1**). Pertanto una differenza di **4 schede su un totale di 1290 previste** rappresenta una circostanza del tutto fisiologica. Infine proprio in previsione di tale circostanza, è previsto esplicitamente nel verbale il conteggio delle schede contenute nella scatola, conteggio al quale avranno assistito al minimo 6 persone, il Presidente il segretario e gli scrutatori, nonché gli eventuali rappresentanti delle liste. **Si ritiene che questo motivo di doglianza non possa essere preso in considerazione.**

2 - il ricorrente lamenta che a pagina 29 del verbale la differenza tra schede autenticate e schede scrutinate risulta essere di 439 schede (invece di 440 come differenza tra 1219 e 779).

Nel verbale in possesso di questa Prefettura, come si può evincere dall'allegato 2, "il Presidente accerta che le schede autenticate NON UTILIZZATE per la votazione sono 440" (All. 2). **Pertanto si ritiene che questo punto non possa essere preso in considerazione.**

3 – Il ricorrente segnala incongruenze ed errori relativamente al numero dei votanti e dei voti validi.

Effettivamente questo ufficio ha rilevato incongruenze e correzioni che si illustrano di seguito:

- Pag. 27: Votanti della sezione - numerose correzioni dovute sicuramente ad errori tra elettori iscritti nelle liste della sezione ed elettori non iscritti nella sezione che hanno votato nella casa di cura e a domicilio;
- Pag. 43: il Presidente riscontra che le schede scrutinate sono **779**;
- Pag. 44: nel riepilogo i voti totali ai sindaci risultano **767** in totale che sommati alle schede nulle e bianche dovrebbero corrispondere al totale dei votanti; (vedi pag. 33 e 34: **3** schede bianche e **16** schede nulle);
- Nel riepilogo di pag. 51 i numeri sono: **767** voti validi+**3** bianche+**16** nulle = **786** voti, che non corrispondono alle schede scrutinate che sono **779**.
- Infine a pagina 46 i voti alle liste (che nei Comuni inferiori a 15.000 abitanti coincidono con i voti al Sindaco) sono 338 + 432 per un totale di **770** in aperto contrasto con la pagina 44 (voti ai sindaci 767). (All. 3)

Dall'esame approfondito della documentazione di cui all'allegato 3, prendendo come esatto il dato relativo ai votanti che appare congruo (779), potrebbe ipotizzarsi che il dato dei voti validi da prendere in considerazione possa essere quello di pagina 46 (**770 votanti**) ai quali aggiungere 3 schede bianche e forse 6 nulle (il dato di 16 nulle potrebbe non essere esatto a causa della confusione che regnava all'interno del seggio, rilevato dalle dichiarazioni inserite a pagina 52 del verbale) (All. 12 citato più avanti).

Tuttavia questo ufficio ritiene di non poter esprimere un parere definitivo in merito. L'unico modo di risalire ai dati corretti sarebbe la ripetizione dello scrutinio.

PUNTO II

SEZIONE N. 1

1 – Il ricorrente lamenta che abbiano votato nel luogo di ricovero n. 9 elettori, contestando la legittimità di tale voto in quanto casa di riposo e non di cura come previsto dall'art. 42 del DPR 570/1960.

Al riguardo si segnala che il limite posto dalla norma che trattava delle case di cura è stato superato nel tempo ed illustrato dalle direttive emanate dal Ministero dell'Interno che, da diversi anni ed in particolare per il turno elettorale in oggetto prevede, con circolare n. 18/2017 del 19 maggio 2017, quanto segue: *"Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità (art. 42 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570). Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, nell'ambito del comune interessato, sia tutti i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronici **al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria, anche di modesta portata**, sia i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private: ciò, ovviamente, purché i soggetti ricoverati siano elettori dello stesso Comune. La raccolta del voto dovrà avvenire in ogni caso a cura dell'ufficio distaccato di sezione (c.d. seggio volante), secondo le modalità previste dall'art. 44 del d.P.R. n. 570/1960".*

In data 28 aprile 2017 il responsabile amministrativo della casa di riposo Piccola Casa Divina Provvidenza e S. Francesco di Paola ha fatto pervenire regolare richiesta di istituzione del seggio volante, segnalando la presenza di una struttura infermieristica (All. 4). **Pertanto tutti gli atti**

relativi alle richieste di voto ed al voto dei ricoverati nella casa di riposo sono perfettamente legittimi in quanto la casa di riposo rientra nel novero delle strutture autorizzate a richiedere il voto dei ricoverati.

2 – Il ricorrente sostiene che solo 4 elettori siano stati autorizzati al voto nella casa di cura e che siano state violate le rigorose formalità e evidenzia l'inesistenza della richiesta nei tempi prescritti, degli elenchi e delle attestazioni

Non si ritengono fondate le censure formulate come si evince dai documenti allegati:

- **allegato 5:** richiesta del voto per 10 (dieci) ricoverati in data **18 maggio 2017** -ossia ben prima del termine del terzo giorno antecedente la data della votazione (entro l'8 giugno 2017)- da parte della casa di cura corredata, per ogni richiedente, dal modello di domanda, copia del documento, copia della tessera elettorale o della richiesta di duplicato;
- **allegato 6:** n. 2 comunicazioni distinte al Presidente della sezione n. 1, la prima contenente i nominativi di 6 elettori autorizzati **già ricompresi nelle liste della sezione 1**, la seconda contenente **i nominativi di 4 elettori iscritti nelle liste di altra sezione del comune**, nonché n. 10 attestazioni, in data 24 maggio 2017, relative ai richiedenti per il voto nella casa di cura.

Pertanto quanto esposto dal ricorrente in merito al punto in esame non appare fondato.

Per quanto attiene al voto degli elettori della casa di riposo per il quale il ricorrente asserisce che "non risulta che gli elettori al momento del voto abbiano esibito l'autorizzazione", nulla si può evincere dal verbale e pertanto questo ufficio, in mancanza di riscontro obiettivo, non può esprimere alcun parere.

3 – Il ricorrente segnala che la rappresentante di lista sig.ra Debora Magnante in una sua dichiarazione avrebbe lamentato "il non rispetto delle modalità per assicurare la segretezza del voto.... e che un elettore sarebbe stato fatto votare addirittura nel letto....tale elettore versava in condizioni talmente gravi che poi è deceduto....."

Va innanzitutto rilevato che nei verbali in possesso di questa Prefettura non si rintraccia la dichiarazione della rappresentante di lista in merito a quanto lamentato.

In riferimento alla segretezza del voto, si rimarca che tutti i componenti del seggio sono, nell'esercizio delle loro funzioni, **equiparati a pubblici ufficiali con i diritti ed i doveri di correttezza e segretezza**. Per quanto riguarda l'elettore che avrebbe votato "nel letto". Tale rimostranza appare dal tutto impropria in quanto il c.d. seggio volante viene istituito **appositamente** per venire incontro alle esigenze degli elettori che non sono in grado di spostarsi dalla casa di riposo, dalla loro camera o addirittura dal loro letto all'interno della struttura o del proprio domicilio. Da ultimo il riferimento alla gravità delle condizioni dell'elettore successivamente deceduto appare fuori luogo in quanto deve essere assicurato il diritto di voto ad ogni elettore che ne faccia richiesta.

4 – Il ricorrente lamenta che le schede portate fuori dai membri del seggio per il voto nella casa di riposo sarebbero 11 (a fronte -asserisce il ricorrente- di 4 elettori inseriti nel verbale).

Nel verbale 221 AR (verbale per il voto nelle case di cura) (Al. 7) effettivamente non è stato segnato il numero esatto di schede portate, mentre a pagina 12 è riportato il numero di 9 schede utilizzate per il voto.

8

Riguardo al fatto che sarebbero state portate 11 schede dal seggio volante, **tale numero risulta comunque congruo** in quanto le richieste presentate per il voto presso la casa di cura sono 10 alle quali è da aggiungere n. 1 richiesta di voto domiciliare (10+1=11). Al riguardo il Ministero dell'Interno, in una circolare esplicativa n. 2275/1983, ha ben evidenziato che *“il Presidente debba munirsi di una scorta di schede sufficiente per far fronte a qualsiasi necessità”* (All. 8 pag 4). Per quanto riguarda invece il numero di 4 elettori a cui fa riferimento il ricorrente e che sono stati inseriti nel verbale 221 AR, si tratta presumibilmente del numero di elettori non iscritti nelle liste della sezione ma appartenenti ad altre sezioni (regolarmente segnalati nella comunicazione di cui all'allegato 6).

5.1 – Il ricorrente avanza dubbi sulla legittimità del voto domiciliare e segnala la mancanza di certificato medico.

Come si può verificare dall'allegato 9, le pagine 101 del verbale 225AR e seguenti effettivamente non sono state compilate. Tuttavia gli orari e le modalità di raccolta del voto domiciliare sono evidenziati nel verbale 221 bis AR (verbale per il voto domiciliare) (All. 10). Quanto asserito dal ricorrente in merito alla mancanza del certificato medico non appare esatto, in quanto il voto domiciliare è stato regolarmente richiesto, documentato ed autorizzato. (All. 11).

5.2 – Dichiarazione della rappresentante di lista e verbale parzialmente non sottoscritto o con sigle diverse.

Come già evidenziato prima, la dichiarazione della Sig.ra Debora Magnante non è in possesso di questo ufficio. L'unica dichiarazione rilevata da questo ufficio si trova a pag. 52 del verbale 225 AR e non riguarda queste problematiche (All. 12). Per quanto attiene al verbale 221 bis AR, (vedi All. 10 già citato), effettivamente molte pagine del verbale non risultano sottoscritte. In merito alla mancanza di sottoscrizione di alcune pagine si segnala tra le altre la sentenza del Consiglio di Stato - V sezione - n. 3716 del 5 luglio 2005 (“irregolarità non invalidanti”) (All. 13). Per quanto riguarda le sigle apparentemente diverse quest'ufficio ritiene di non poter rilevare alcunché.

Infine per quanto attiene alla libertà ed alla segretezza del voto si ribadisce quanto già espresso ai punti 3, ossia che tutti componenti del seggio sono pubblici ufficiali ai quali viene demandata la correttezza delle procedure.

PUNTO III

SEZIONE N. 3

6 – Il ricorrente riferisce che nel verbale n. 225/AR relativo alla sezione n. 3 “il numero di schede autenticate dovrebbe essere 198 iscritti + 2 ricoverati in casa di riposo + 2 appartenenti alla Forza pubblica per un totale di 202 schede” contestando che conseguentemente che “le schede autenticate e non utilizzate dovrebbero essere 116 e non 114 come risulta nel verbale - ogni scrutatore ha autenticato 50 schede....” ed ipotizza gravi reati.

Gli elettori iscritti nella lista della sezione n. 3 sono **198, compresi i 2 elettori della casa di riposo** (“compresi nell'ambito della circoscrizione della sezione”) (All. 14). Ne consegue che il numero di schede effettivamente autenticate è **198 (elettori iscritti nella sezione) + 2** schede autenticate successivamente per i rappresentanti della forza pubblica. Sono state autenticate in totale **200** schede. Conseguentemente, considerato che risultano **86 votanti**, il numero di schede autenticate e non utilizzate al termine dello scrutinio è pari a **200 – 86 = 114** come riportato correttamente a pag. 29 del verbale (All. 15). Il riparto delle schede per ogni scrutatore (50 x 4) è presumibilmente dovuto solo allo stesso errore (i due elettori della casa di riposo che sono stati erroneamente conteggiati in più). Inoltre si evince chiaramente che il dato delle schede da

6

autenticare è stato corretto da 200 a 198. **Ogni altra considerazione espressa sul punto da parte del ricorrente è infondata.**

RIASSUNTO

Problematiche ritenute non fondate:

Sezione n. 1 e sezione n. 3

- incongruenza numero schede fornite;
- totale schede non utilizzate;
- illegittimità del voto nella casa di cura;
- inesistenza delle richieste degli elettori degli elenchi e delle autorizzazioni;
- non rispetto della segretezza del voto, elettore che ha votato nel letto e decesso;
- numero schede portate fuori dal seggio: sono congrue con il numero di richiedenti;
- mancanza certificato e richiesta voto domiciliare;
- incongruenza nel numero residuo di schede non utilizzate.

Problematiche con probabile fondamento:

Sezione 1

- incongruenze ed errori nei votanti e voti validi: sono stati rilevati vari errori;
- pagine del verbale 221 AR non sottoscritte: quanto segnalato appare reale ma si tratta di errori formali non invalidanti.

CONCLUSIONI

A parere di questo ufficio, al termine della disamina del ricorso, appaiono fondate solo l'incongruenza dei dati riportati nel verbale della sezione n. 1 che sono da imputare probabilmente a inesperienza, scarsa conoscenza dei delicati meccanismi elettorale e stanchezza, e l'assenza di sottoscrizione di alcune pagine del verbale 221 bis AR relativo al voto domiciliare che la giurisprudenza ritiene non essere, di per sé, motivo idoneo a determinare la nullità delle operazioni elettorali.

Per le altre 3 sezioni del Comune di Rocca di Mezzo, considerata l'insussistenza di quanto lamentato dal ricorrente per la sezione n. 3, non si rilevano altre problematiche.

Per tali motivi si potrebbe consigliare, in via preliminare, una verifica del numero dei votanti della sezione n. 1 tramite la consultazione delle liste e dei registri (custoditi presso il Tribunale di L'Aquila nella busta 2/C). Di seguito a tale verifica, una volta appurato il numero dei votanti, il competente TAR potrebbe chiedere la ripetizione integrale dello scrutinio della sezione n. 1, riservandosi successivamente a tale verifica, se del caso, l'eventuale annullamento dell'elezione in oggetto.

DIRIGENTE DELL'AREA TI
VICE PREFETTO
(Dott. Rinaldo Pezzoli)

Per ogni informazione ed eventuali integrazioni si prega di far riferimento a:

- Dirigente: Dott. Rinaldo Pezzoli – Tel 0862438476
- Funzionario: Sig.ra Christine Denise Jegou – Tel 0862438324